

Data di pubblicazione: 7 luglio 2026

SANDRO AMOROSINO*

*Diritto dell'economia e scienza giuridica***

SOMMARIO: 1. Natura ed oggetto. – 2. La compresenza sinergica di istituti giuridici di diversa matrice. – 3. Un diritto sincretico, sistemico, “espansivo” e tecnologicamente conformato. – 4. La connotazione sistemica del diritto dell’economia. – 5. (segue) la natura “espansiva”. – 6. L’egemonia regolatoria delle tecnologie innovative. – 7. Fare di necessità virtù.

1. Natura ed oggetto

Nel contesto italiano ed europeo continentale l’espressione diritto dell’economia ha due significati.

Indica innanzitutto gli insiemi delle regole di diritto – provenienti da fonti precettive molto diverse – che disciplinano le attività economiche rilevanti. È un diritto “sconfinato” per tre convergenti motivi:

* Già Professore Ordinario di Diritto dell’economia.

** Contributo su richiesta della Direzione della Rivista.

I) è, in molte sue parti, “inventato” ed applicato senza “ancoraggio” territoriale, soprattutto nei mercati digitali ed immateriali (si pensi alle criptovalute);

II) è composito e “*crossborder*”, non solo rispetto alle partizioni tradizionali del diritto, ma anche alle scienze economiche: è impossibile, ad esempio, occuparsi di regolazione delle banche senza conoscere i fondamenti della tecnica bancaria;

III) è pervasivo, poiché nell’era della tecnoeconomia dominante molti settori, che prima non lo erano, divengono *anche* mercati, variamente regolati.

Nel linguaggio dei giuristi indica, invece, un ambito, autonomo e trasversale, delle scienze giuridiche che studia le regolazioni delle attività economiche, pubbliche e private e ne trae ipotesi ricostruttive alle varie scale.

Di questo secondo significato trattano queste note.

In quanto scienza giuridica – per sua funzione e vocazione¹ costruttiva e creativa – si occupa, in progressione logica, di studiare:

- i) gli insiemi di regole che disciplinano le attività economiche;
- ii) gli istituti giuridici (soggetti e poteri, pubblici e privati; funzioni; procedure ed atti, contrattuali ed amministrativi) volta a volta “utilizzati” nei diversi settori “economici”;
- iii) la struttura e funzionamento dei *sistemi* regolatori, relativi a ciascun settore, anche alla luce delle decisioni delle amministrazioni di regolazione, dei giudici e delle prassi operative.

La scienza giuridica si “incrocia”, e si deve integrare, con quella economica, sociologica² e politologica.

¹ M.S. GIANNINI, *Lezione dottorale*, in AA.VV., *Giornate di studio in onore di Massimo Severo Giannini*, Università di Bologna-SPISA, 1997, 25 ss.

² G. LEMME, *Diritto ed economia del mercato*, Milano, 2025, 1 ss.

“A specchio” le scienze economiche (e sociali) devono occuparsi delle discipline giuridiche e dei loro sistemi³.

Su entrambi i versanti gli studi sono e devono essere *interdisciplinari*, ciascuno integrato con i rispettivi “campi esterni” di riferimento.

A questo *postulato* si deve aggiungere una *constatazione*: i settori e sottosettori di attività economiche sono numerosissimi [v., retro, la Lezione I].

[È sufficiente uno sguardo ai c.d. “codici ISTAT” delle attività economiche].

Di conseguenza sono altrettanto numerosi i *mercati* nei quali avvengono gli scambi di beni e servizi.

In relazione alla specificità di ciascun tipo di bene o servizio scambiato (ad esempio: prodotti farmaceutici, armamenti, prodotti agricoli), ciascun mercato costituisce un *sistema regolatorio*, con un suo *modello organizzativo*⁴.

I sistemi dei numerosissimi settori presentano analogie e differenze, ma tutti si fondano su alcuni elementi costitutivi: riguardano attività di produzione e/o di scambio di beni e servizi, organizzate in mercati da complessi di regole, adottate in prevalenza da poteri pubblici, a tutela di interessi generali delle collettività (ma, in misura crescente, da poteri privati); sistemi al cui corretto funzionamento sovrintendono organismi pubblici (e talora privati) di natura prevalentemente tecnica.

2. La compresenza sinergica di istituti giuridici di diversa matrice

³ G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics*, Milano, 2018, 7 ss.; L.A. FRANZONI, *Introduzione all'economia del diritto*, Bologna, 2005, 25 ss.

⁴ F. CAPRIGLIONE, *Il diritto dell'economia tra passato e futuro*, Torino, 2025, 14 ss.

A seguire viene in rilievo una *seconda constatazione*: le regolazioni delle attività e dei relativi mercati sono composte *sia* dagli istituti giuridici che storicamente ordinano i rapporti economici tra privati (illeciti e responsabilità civile, contratti ed imprese: in forma di società, ma anche fondazioni, associazioni, *trust*), *sia* da vari tipi di atti adottati da soggetti pubblici (leggi; regolamenti; provvedimenti – generali, come le programmazioni, o singolari; accordi amministrativi; contratti pubblici). Questi “strumenti del mestiere” non solo “convivono”, ma si integrano nelle varie fasi delle operazioni economiche e procedure operative.

Un esempio, relativo a vicende note ed attuali, può essere più utile di molte astratte teorizzazioni.

In materia di operazioni finalizzate all’acquisizione del controllo di società quotate le norme prescrivono, a fini di trasparenza del mercato dei capitali e di tutela di *tutti* gli investitori, che la società “scalatrice” formuli un’Offerta Pubblica di Acquisto (o Scambio) delle azioni della società “bersaglio” rivolta a tutti gli azionisti.

Le operazioni di questa specie sono regolate da disposizioni eurounitarie e nazionali, le quali delineano una precisa sequenza di passaggi – una procedura – nella quale confluiscono, *da un lato, atti negoziali* (l’impegno dell’offerente di acquistare le azioni entro un determinato periodo e ad un certo prezzo, ma anche la presentazione di offerte alternative, sino ad una data limite); *dall’altro, atti amministrativi* degli organismi pubblici, nello specifico la CONSOB (ed, eventualmente, l’AGCM) che sovrintende alla procedura stessa, a partire dall’autorizzazione iniziale.

Compito dei giuristi è analizzare la concatenazione e l’interazione – nel corso della procedura – tra gli atti negoziali – offerte e controfferte – che sostanziano l’operazione di “scalata societaria” ed i provvedimenti della CONSOB, la quale dirige il regolare svolgimento della sequenza,

adottando deliberazioni, finalizzate ad una competizione corretta, che possono variamente condizionare gli esiti dell'operazione.

I “giuristi dell'economia” – “legisti” (che scrivono le norme), studiosi, giudici, funzionari pubblici, consulenti ed avvocati delle imprese – devono avere un approccio *doppiamente aperto ed interdisciplinare*.

Non solo – come s'è accennato – verso le scienze economiche e sociali, ma, prima, nell'ambito di quelle giuridiche.

È infatti indispensabile, ancor prima che metodologicamente corretto, non solo conoscere come funzionano i vari “sistemi /mercato”, ma anche padroneggiare l'intera “cassetta degli attrezzi” giuridici che sono utilizzati nei diversi contesti.

In primo luogo vengono in rilievo i principi e valori delle “Costituzioni economiche”, dell'UE e della Repubblica. Per rimanere all'esempio fatto, le minuziose procedure delle offerte pubbliche sono il “precipitato normativo” dell'obbligata conciliazione del principio eurounitario proconcorrenziale della *massima contendibilità* del controllo delle società che fanno ricorso al mercato dei capitali, con il principio costituzionale della tutela del risparmio degli azionisti, ai quali anche dev'essere data la possibilità di scegliere se cedere, o meno, le partecipazioni azionarie nella società “bersaglio”, in occasione di “scalate” che possono determinare il mutamento degli assetti di *governance* e delle strategie imprenditoriali.

Si verifica, quindi, un interessante fenomeno: l'impiego coordinato di istituti giuridici del diritto societario (contratti) e del diritto amministrativo (vigilanza pubblica) *retroagisce*, per così dire, sulla funzione originaria di entrambi i tipi di istituti.

Le fattispecie precontrattuali e contrattuali, relative all'acquisto/cessione di partecipazioni in funzione del controllo societario, ed i passaggi della procedura amministrativa, una volta “messe insieme” vengono ad avere

una finalità convergente: assicurare il corretto funzionamento del sistema-mercato, tutelando sia gli interessi privati (a competere nel mercato) sia il risparmio dei cittadini.

Questa *funzione sistemica* sublima quelle originarie dei singoli istituti giuridici.

3. Un diritto sincretico, sistemico, “espansivo” e tecnologicamente conformato

Le constatazioni che precedono costituiscono la base, il contesto sostanziale dal quale partire per mettere a fuoco struttura e funzione del diritto dell’economia quale ambito autonomo della scienza giuridica.

A questo proposito i profili caratterizzanti possono riassumersi nei quattro aggettivi *in exergo* a questo paragrafo.

È, innanzitutto, un diritto *sincretico*⁵ o, se si vuole, “*fusion*”.

Tutti i settori di attività economiche sono connotati – con maggiore o minore intensità – dalla dialettica assiale tra interessi/poteri privati ed interessi/poteri pubblici.

Naturalmente le declinazioni della dialettica variano a seconda dei settori. Prendiamo come esempio un settore soltanto in apparenza eccentrico rispetto alle tematiche classiche del diritto dell’economia: il *mercato dell’arte*, che è caratterizzato da due opposti interessi: *da un lato* la commerciabilità e la libera circolazione delle opere d’arte – sbrigativamente qualificate “*merci*” dai Trattati UE, al pari dei... cavolini di Bruxelles – e, *dall’altro*, la tutela del patrimonio culturale, che ha il suo presupposto nella conoscenza

⁵ S. AMOROSINO, *Le dinamiche del diritto dell’economia*, Pisa, 2018, 29 ss.

della localizzazione delle opere di interesse culturale (i beni vincolati), con l'obiettivo della loro inamovibilità dal territorio nazionale.

Il principio della libera circolazione delle merci è derogabile, nel diritto UE, nel caso di beni mobili che appartengono al patrimonio culturale nazionale, indipendentemente da chi ne sia proprietario.

Di conseguenza l'organizzazione giuridica italiana del mercato subordina il commercio e la possibile "fuoriuscita" delle opere d'arte a varie procedure, gestite dal Ministero della Cultura, le quali prevedono l'impiego sinergico di istituti civilistici ed amministrativistici: *da un lato* il diritto di prelazione del Ministero, in caso di vendita di un bene culturale (vendita che deve essere previamente notificata dall'Amministrazione); *dall'altro* l'obbligo di previa autorizzazione alla fuoriuscita dal territorio nazionale; *ancora*: lo Stato può procedere, a fini di tutela, all'acquisizione coattiva del bene mediante esproprio (o cessione bonaria), con relativo indennizzo.

In caso di esportazione non autorizzata di beni culturali, lo Stato, oltre ad attivare procedimenti giurisdizionali, può irrogare sanzioni penali, ma in alcuni casi anche stipulare *accordi* con i detentori, finalizzati al rientro dei beni in Italia – ad esempio a titolo di prestiti a lungo termine – prevedendo compensazioni di vario genere.

L'insieme degli istituti giuridici sopra richiamati concorre a configurare il *mercato legale* delle opere d'arte, nel quale il commercio e la frequente esportazione dall'Italia sono subordinati a procedure di varia natura: in alcuni casi *autorizzatorie* o *ablatorie*; in altri *contrattuali* (acquisti in prelazione o cessioni bonarie, ad esempio per estinguere debiti tributari); in altri ancora *pattizie* (accordi di rientro di opere fuoriuscite mediante prestiti a lungo termine di altre opere).

Da ultimo è da sottolineare che la compresenza funzionale di istituti giuridici di origine diversa non è un'esclusiva delle regolazioni economiche

(e, conseguentemente, delle elaborazioni del diritto dell'economia), ma rientra in una tendenza generale al formarsi di un *diritto comune*⁶, con fenomeni incrociati di “internalizzazione” di procedure d'origine amministrativa nel diritto delle imprese e di espansione di procedure contrattuali nel diritto amministrativo. Il ricorso preferenziale a strumenti privatistici è un principio enunciato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, che disciplina l'azione amministrativa, ma è largamente inattuato.

4. La connotazione sistemica del diritto dell'economia

Gli ordinamenti dei mercati sono *sistemi regolatori*, intesi come l'aggregato delle loro componenti: il settore specifico e le modalità degli scambi; la pertinente regolazione (normativa e di controllo amministrativo); gli attori (i *regulators*, le imprese che compongono la catena del valore, i destinatari dei beni o servizi); l'effettivo funzionamento dell'insieme.

Per quanto riguarda tali sistemi, il compito della scienza del diritto dell'economia è:

- *in primo luogo* individuare, mediante prospezioni e comparazioni, gli istituti giuridici più frequentemente utilizzati, con le loro possibili declinazioni: dalle *fattispecie contrattuali* (ad esempio: l'acquisto di cose o valori futuri, che si rinviene nel mercato finanziario, ma anche in quello dei vini pregiati), agli *atti precettivi* delle autorità di regolazione, i quali spaziano dalle regole tecniche (ad esempio: le “*Istruzioni*” di Banca d'Italia o i “*Disciplinari*” della produzione dei vini DOC), ai controlli sulla *compliance* ed alle eventuali sanzioni.

⁶ G.P. CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, Milano, 2021, 61 ss.

Rimanendo ai due esempi fatti – vini e banche – volutamente relativi a settori/mercati diversissimi emergono talune analogie:

→ sul versante dei contratti la funzione è quella di prestabilire le condizioni di acquisto e vendita, fondate su calcoli previsionali circa l'andamento ed i rischi del mercato;

→ sul versante delle regolamentazioni tecniche – le “Istruzioni” di Banca d'Italia ed i “Disciplinari” di produzione dei vini – la funzione è di prestabilire i criteri di “*fairness*” dei comportamenti degli operatori;

- *in secondo luogo* ricostruire la *formula organizzatoria* di ciascun settore collocandola nel contesto delle attività economiche sottostanti, con le quali esistono rilevanti interazioni e – successivamente – nel più vasto scenario dei sistemi economici ed istituzionali generali, alle varie scale (nazionali, UE, in alcuni casi globali, ove esistono organismi e regole di “riferimento”).

L'approccio sistemico ed intersistemico impone la massima apertura e sensibilità per comprendere le dinamiche e le interrelazioni dei sistemi stessi.

Come altre scienze sociali la scienza giuridica procede in modo *gradualistico*, per tentativi, traendo dall'osservazione della realtà *ipotesi* ricostruttive sulla struttura ed il funzionamento del sistema organizzatorio pertinente a quel determinato settore.

Il diritto dell'economia non fa eccezione: individua i fattori costitutivi delle discipline giuridiche delle attività economiche e su di essi, ed attorno ad essi, imbastisce modelli interpretativi indicandone le logiche di funzionamento e l'effettiva funzionalità in base a valori e principi di vertice degli ordinamenti generali (Stati, UE, organismi internazionali), ricorrendo a nozioni di teoria generale del diritto o sperimentando l'applicabilità di istituti di giuridici esistenti.

È, in sintesi, un *metodo gradualista* fondato sulla “*cross fertilisation*”.

Tale approccio può seguire diverse metodologie, ad esempio quella della “*law and economics*” e dei suoi “derivati” o il sincretismo del “diritto economico” comune dell’UE e, “a cascata”, degli Stati continentali, che tradizionalmente erano di *civil law* ed “a diritto amministrativo”.

La natura e struttura magmatica e multiforme del diritto dell’economia consigliano di affrontare la questione del metodo scientifico di approccio in modo disincantato e combinatorio (il che significa asistemático ma semplicemente senza schemi logici precostituiti).

Va, dunque, approfondita la “*positio*” espressa in un recente studio⁷ giusta la quale “*Il metodo resta però un fattore distinto, dotato di unitarietà ed autonomia che tendenzialmente non esce modificato o arricchito*”.

L’enunciato “*placet inxtacum modo*” (per usare una formula dei teologi della Curia Romana).

Come s’è più volte evidenziato – infatti – le complessità strutturali e funzionali dei sistemi/mercati *retroagiscono* – fortemente condizionandoli – sui modelli ed istituti utilizzati per dar forma giuridica ai mercati stessi.

I poteri pubblici e privati – e specificamente i giuristi cui essi si rivolgono – fanno ricorso a tutti gli “attrezzi del mestiere” adattandoli alla bisogna, talora sottoponendoli ad inedite “curvature” ed a combinazioni con i meccanismi tecnici ed economici che caratterizzano i vari ambiti di attività (si pensi ad esempio alla produzione di energia di fonte nucleare).

In ciò consiste il *proprium* del mestiere del giurista, al contempo scienziato e tecnico del diritto.

La comune matrice di studi non implica, tuttavia, l’unicità e “purezza” del metodo e della dogmatica.

⁷ M. PASSALACQUA, *Regole di mercato, regole sul cercato. La questione del metodo*, in *Riv. Dir. Banc.*, n. 2, 2025, 227 ss.

Nella contemporaneità pulviscolare di contesti e rapporti i metodi di approccio sono forzatamente compositi, se non ibridi, e sperimentali e gradualistici.

Ne dà indirettamente conferma la medesima Autrice laddove pone a confronto la diversità di approccio tra il diritto dell'economia e quello commerciale, per il quale *“l'economia è il contesto in cui opera l'impresa; invece per il diritto dell'economia, nella parte in cui si occupa di regolazione economica, la regola dell'economia [e – aggiungiamo – quelle tecniche e tecnologiche] “entra nei contenuti della norma giuridica e inevitabilmente diviene, almeno in parte, oggetto della sua riflessione”⁸.*

All'inevitabilità e fecondità di itinerari metodologici combinatori fa riscontro – nel tempo presente, sovraccarico di crisi ed incognite – come invariante la *mission* assiologica comune dei giuristi dell'economia (e non solo di essi): contenere e bilanciare – con indispensabili scelte politiche e pertinenti misure regolatorie – le derive tecnomercatistiche tutelando e promuovendo i principi costituzionali di tutela dei diritti delle persone e delle comunità.

5. (segue) la natura “espansiva”

L'ulteriore caratterizzazione del diritto dell'economia come “espansivo” si riferisce ad un fenomeno costante e progressivo, vale a dire l'estensione di regolazioni a connotazione “mercaticistica” a settori di attività in precedenza ritenuti estranei (come quello dei beni culturali) o, in passato, benché di natura economica, tenuti “fuori mercato”.

⁸ *Ibid.*

Si pensi – ad esempio– alla produzione televisiva, in passato in regime di monopolio pubblico.

L'originaria riserva di attività⁹ è stata forzatamente vanificata dal progresso tecnologico, il quale ha dato luogo ad un mercato multimediale (con tendenza all'aggregazione in grandi *network*) ed, al contempo, alla creazione di una complessa regolazione.

Al settore dell'arte quale parziale eccezione parziale all'ottica mercatista s'è accennato.

Una vicenda per certi versi analoga ha riguardato molti *servizi pubblici primari* – quali l'istruzione, la sanità, i trasporti, le poste – il cui regime giuridico originario, a dominanza pubblica (salvo concessioni d'esercizio a privati), è stato in vario modo liberalizzato, dando luogo a mercati aperti e concorrenziali (ferrovie, cliniche, università, corrieri, etc.) nei quali soggetti pubblici e privati concorrono tra loro).

In questi casi le regolazioni hanno avuto il duplice scopo di organizzare giuridicamente i rispettivi, nascenti, mercati concorrenziali e, al contempo, di tutelare gli interessi pubblici collettivi all'efficienza ed alla qualità dei servizi resi alla collettività.

Più in generale il modello classico delle regolazioni “economiche” è caratterizzato dalla dialettica o dal conflitto tra interessi di “puro mercato” ed interessi generali, *in primis* quelli di rilevanza costituzionale.

Le regolazioni possono esser volte, a seconda dei casi, a correggere disfunzioni o carenze dei mercati ed a ridurre le disparità, informative e di poteri contrattuali, tra operatori professionali e clienti/utenti, risparmiatori.

⁹ V., ad ampio spettro, R. LENER, P. LUCANTONI, F. SARTORI (a cura di), *Riserve di attività e interesse pubblico nel diritto dell'economia*, Torino, 2025.

Il modello base viene utilizzato, nei limiti del possibile (v. *infra*), anche per regolare taluni mercati innovativi.

Gli esempi recenti sono numerosi ed eterogenei: si va, ad esempio, dalle criptovalute, all'intelligenza artificiale, sino agli *influencer*.

Nello specifico:

- le regolazioni eurounitarie “inseguono” le criptovalute;
- le applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI) formano oggetto di apposito Regolamento UE;
- l'attività degli *influencer*, volta ad indirizzare i comportamenti commerciali dei *followers*, ha formato oggetto, nel 2025, di un apposito regolamento dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM).

6. L'egemonia regolatoria delle tecnologie innovative

Nonostante gli sforzi di adattamento dei regolatori la tradizionale struttura giuridica dei mercati si sta rilevando obsoleta a fronte delle innovazioni tecnologiche e delle concentrazioni oligopolistiche.

Sono mutati sia gli *oggetti* negoziati sui mercati, in particolare dati e conoscenze, sia la struttura stessa dei mercati (sempre più immateriali e concentrati).

Le regole di funzionamento dei mercati sono prodotte direttamente dai padroni delle piattaforme, i nuovi imperatori, che li gestiscono. Nel far questo sono favoriti dal fatto di avere forti commistioni con i poteri pubblici degli Stati in cui hanno le sedi, soprattutto gli Stati Uniti e la Cina. Sono essi, o meglio le loro strutture – algoritmi, *blockchain*, sistemi di AI – a produrre i *codici di comportamento*, costituiti soprattutto da procedure, che

disciplinano il funzionamento di innumerevoli luoghi immateriali di scambio¹⁰.

Sono le controparti tecnologiche a dettare le procedure di accesso ed utilizzazione da parte dei clienti (dalla stipulazione dei contratti alla gestione delle disfunzioni e dei reclami).

In questo scenario le fonti delle regole sono sempre di più i codici di funzionamento dei mercati e di comportamento delle parti che in essi negoziano: “*code is law*”¹¹.

La tecnologia prende il sopravvento sulla società nell’invenzione produzione e di regole, le quali riguardano *in primis* i rapporti economici, ma dilagano “*tous azimuts*”.

Se la previsione della fine del diritto¹² appare azzardata è evidente, tuttavia, che le regolazioni “economiche” formano oggetto di *mutazioni* continue su entrambi i versanti: strutturale/organizzativo e funzionale/operativo.

L’innovazione tecnologica della struttura dei mercati e dei loro attori si salda con quella relativa ai beni e servizi oggetto dei mercati stessi, seguendo dinamiche progressivamente accelerate¹³.

Ai regolatori e, sia “a monte” che “a valle”, ai giuristi dell’economia si pone il problema apicale di individuare e combinare le tipologie di regolazioni più efficaci per ordinare e controllare le innovazioni/mutazioni al fine di tutelare nei cangianti, inafferrabili scenari, i diritti costituzionali delle persone e delle comunità dalle propensioni naturali degli oligopolisti globali ad avere regole minimali o comunque configurate a proprio “uso e consumo”.

¹⁰ L. AMMANNATI, *Le metamorfosi della regolazione*, relazione al Convegno ADDE, *Dinamiche demografiche e diritto dell’economia*, Università di Trento, 4-5 dicembre 2025.

¹¹ L. LESSIG, *Code, Version 2.0*, New York, 2006.

¹² N. MATTEI, *La fine del diritto. La grande sostituzione tecnologica*, Milano, 2025.

¹³ Con innovazioni imprevedibili da chi è stato tra i primissimi giuristi italiani ad occuparsi del tema: S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 2021.

Possono così aversi – in variegate combinazioni – sistemi regolatori *finalistici* (“per principi”), *sperimentali* (*sand box*), condizionali, negoziati con i poteri privati¹⁴.

Il compito fondamentale dei titolari della “*puissance publique*” democratica è e sarà quello di negoziare con i poteri privati per imporre l’inserimento, nei loro sistemi operativi, di regole di tutela dei clienti e più in generale dei diritti delle persone.

7. Fare di necessità virtù

In conclusione: gli studiosi di diritto dell’economia sono di fronte ad “oggetti” – al contempo – vastissimi ed in espansione, ma frammentati in settori e sfuggenti.

Devono innanzitutto capire “come funzionano” e poi tentare di dar loro un qualche ordine giuridico, pur orientativo e temporaneo, destinato ad esser superato dalle dinamiche delle transizioni economiche, tecnologiche ed istituzionali.

Il diritto delle attività economiche non è più costituito – come cinquanta¹⁵ o anche trent’anni fa¹⁶ – da una congerie di tutte le discipline oggettuali e “materiali”, affiancate “a canne d’organo”, pur con taluni collegamenti “orizzontali”.

Il moltiplicarsi delle interdipendenze tra settori a scala mondiale; la crescente egemonia di oligopolisti privati transnazionali e, in parte, delle istituzioni dell’UE (sino a tempi recenti fautrici di una concezione

¹⁴ V. il bel libro di A. BARTOLINI, *Diritto amministrativo dell’innovazione tecnologica*, Torino, 2026, 43 ss.

¹⁵ M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell’economia*, Bologna, 1977, 16 ss.

¹⁶ S. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma–Bari, 1995, Cap. II.

“mercataista”); l’arretramento e poi il ritorno degli Stati dovuto alle crisi globali; tutti questi macrofattori hanno configurato un disarmonico insieme di sistemi di regolazioni economiche.

Facendo di necessità virtù i giuristi dell’economia devono trarre dai rispettivi studi ed esperienze le possibili, parziali, chiavi interpretative delle logiche di sistema seguendo l’accennato metodo sperimentale e gradualista.

Visioni panoramiche ed approfondite – più o meno nitide – sono imposte dalle esperienze e dagli scenari dell’ultimo trentennio, il quale ha registrato l’affermazione ed il declino del neoliberismo, soprattutto a causa delle “dure repliche della storia” che, da un lato, hanno costretto gli Stati a “reintervenire” nelle attività economiche e l’UE, a “riscoprire” il principio di coesione¹⁷, ma dall’altro vedono l’egemonia di poteri privati tecnologici globali e di poteri statali autoritari o imprevedibili.

Il campo di studi di questa autonoma scienza giuridica si conferma affascinante e calamita un numero crescente di adepti ed adepti.

Tentare di riportare tutto nei “recinti chiusi” tradizionali – come fanno taluni giuristi attardati o invidiosi – è come “rimettere il dentifricio nel tubetto”: impossibile.

Tanto più in un’epoca di crescenti complessità e conflittualità degli scenari, economici¹⁸ e politici, globali è indispensabile “alzare le vele” verso il mare aperto della ricerca.

¹⁷ G. LUCHENA, *Orizzonti del diritto dell’economia: un’introduzione. Oggetto, metodo, dottrine*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, n. 4, 2023.

¹⁸ G. DI TARANTO, *Scenari macroeconomici della deglobalizzazione*, in M. Pellegrini (a cura di), *Diritto pubblico dell’economia*, Milano, 2023, 69 ss.